

**ARCIDIOCESI
TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE**

Ufficio Amministrativo

Prot. n. 78/UAD2026

Ai Rev.mi Parroci e Rapp. Legali Enti Ecclesiastici
Loro sedi

OGGETTO: Fondo di garanzia per le PMI – opportunità di accesso ai finanziamenti per gli enti ecclesiastici e richiamo alla necessità della licenza canonica

Carissimi,

si porta a conoscenza che, a decorrere dal mese di settembre 2026, è stata istituita, presso il Mediocredito Centrale, una Sezione Speciale del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), **che consente anche agli Enti Religiosi** e agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (non iscritti al REA) di accedere, in presenza dei requisiti previsti, **alle garanzie del Fondo**.

In particolare, in occasione della richiesta di un finanziamento presso un istituto bancario, gli enti interessati possono presentare apposita domanda per beneficiare della garanzia, che può **coprire fino all'80% dell'importo finanziato, per operazioni di importo non superiore a € 60.000,00**, secondo le modalità e le condizioni previste dal Mediocredito Centrale.

Si precisa che la concessione della garanzia non comporta l'automatica approvazione del finanziamento, che rimane subordinata alle valutazioni di merito creditizio e alle procedure istruttorie svolte autonomamente dall'istituto finanziatore. Si raccomanda, pertanto, di effettuare un'attenta e preventiva valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e della capacità dell'ente di far fronte agli impegni derivanti dall'eventuale assunzione del debito.

Al riguardo, si richiama espressamente l'attenzione sull'obbligo di osservare la normativa canonica in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici e, in particolare, il Decreto dell'Arcivescovo recante "*Determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le Persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*", Prot. n. 1098/06 del 7 marzo 2006.

In conformità a tale Decreto e alle disposizioni canoniche vigenti, le operazioni di finanziamento e, più in generale, **gli atti che comportano l'assunzione di obbligazioni debitorie, prima di procedere alla loro stipula o assunzione, devono essere preventivamente sottoposti alla competente Autorità ecclesiastica ed essere muniti della necessaria licenza canonica dell'Ordinario.**

Pertanto, nessun legale rappresentante dovrà procedere alla sottoscrizione di contratti di finanziamento o assumere impegni vincolanti con istituti bancari senza aver previamente verificato con l'Economato Diocesano la necessità della licenza canonica e adempiuto alla relativa procedura autorizzativa.

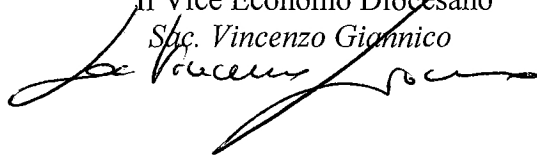
La presente comunicazione intende, pertanto, informare della nuova opportunità e, al contempo, richiamare alla necessaria prudenza nella gestione delle risorse degli enti, affinché ogni

eventuale operazione di indebitamento sia adeguatamente ponderata sotto il profilo economico-finanziario e correttamente autorizzata sotto il profilo canonico.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Trani, 20 ottobre 2026

Il Vice Economo Diocesano
Sac. Vincenzo Giannico



L'Economo Diocesano
Rag. Leonardo Bassi

